

LV.

TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Proclamazione del risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione permanente di finanze — Commemorazione del senatore Carlo Cadorna fatta dal presidente — Parole del ministro di grazia e giustizia e dei senatori Perazzi, Tabarrini e Rossi Alessandro — Proposta del senatore Rossi Alessandro approvata all'unanimità, che il banco della Presidenza sia per 15 giorni parato a lutto — Rinvio ai primi di gennaio dello svolgimento di un'interpellanza dei senatori Rossi Alessandro e Marescotti — Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello » — Approvazione degli articoli 206, 250 e 266 ieri rinviati all'Ufficio centrale, e di tutti i rimanenti articoli modificati del Codice di procedura penale, dopo discussione alla quale prendono parte i senatori Manfredi, relatore, Miraglia junior, Pierantoni, Auriti ed il ministro di grazia e giustizia — Approvazione degli articoli 2 e 3 del progetto di legge — Svolgimento di un ordine del giorno proposto dal senatore Tolomei Giampaolo, e che esso poi ritira in seguito ad osservazioni del ministro di grazia e giustizia e del senatore Pierantoni — Rinvio all'Ufficio centrale del progetto di legge per il coordinamento dei numeri degli articoli del Codice contemplati nel preambolo dell'art. 1, rimasto sospeso.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 35.

Sono presenti il ministro di grazia e giustizia e il ministro del Tesoro.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Risultato della votazione di ballottaggio.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione permanente di finanze.

Votanti	70
Il senatore Tittoni ottenne voti . .	46
» Paternostro »	24

In conseguenza di che proclamo eletto il senatore Tittoni che ottenne il maggior numero di voti.

Commemorazione del senatore Carlo Cadorna.

PRESIDENTE. (*Attenzione generale profonda*). Purtroppo, signori senatori, le nostre speranze furono deluse, i voti del Senato inascoltati.

Carlo Cadorna è spirato iersera. Gran parte in molti dei maggiori avvenimenti di oltre mezzo secolo; insignito delle primarie dignità del Parlamento, del Governo, dello Stato, Carlo Cadorna, era un nobile superstite della forte generazione che tanto soffersse ed operò.

Nato a Pallanza l'8 dicembre 1809, laureato nella legge, fu dei giovani che a Torino,

verso il 1830, sotto colore di letterari convegni, mettevano in comune i liberi pensieri, i patriottici propositi. Libertà, indipendenza erano la loro meta; scarsi, non uniformi, incerti i mezzi.

Le lettere, gli asili infantili; opere di carità; giornali, associazioni d'agricoltura; educare, istruire, suscitare il sentimento dei comuni diritti trattando dei comuni bisogni, di tutto facevan via, di tutto leva al grande intento.

E Carlo Cadorna, che nel foro aveva buona rinomanza, che fra i coetanei avanzava per vigore d'intelletto, che non si sbigottiva rimpetto agli ardui cimenti cui reputasse congiunte le sorti della patria, al sorgere dei tempi nuovi vi trovava nuovo e largo campo per applicare il savio consiglio, l'indomato affetto. (*Assai bene*).

Il 1848 entrava in Parlamento con tutte le impazienze con che l'inesperienza acuiava le aspirazioni più alte. Ma ben presto il senso dell'opportunità imprimeva novello indirizzo alla sua mente, temperava la ingenua foga di lui nato al bello, all'ottimo, all'ideale.

Ministro della pubblica istruzione nel Ministero che spavaldi entusiasmi condussero ai cruenti lutti di Novara; a Novara aveva ammirato l'eroismo del Re, votato all'Italia ed alla morte; ne aveva raccolto il sacrificio sublime: era andato per tregua al vincitore.

Nuovamente ministro dello stesso dicastero col conte di Cavour lo confortò la gioia suprema di appartenere al governo nei giorni felici delle nazionali vittorie. (*Bravissimo*).

Nella Camera, uno dei maggiori della propria parte, saggiamente provvide a darle coesione e saldezza; aiutò ad instaurare presso di noi le norme, le buone consuetudini parlamentari.

Conscio che gli uomini politici, per utilmente versarsi nella cosa pubblica, non devono, dalle transazioni aborrenti, star pronti soltanto alle offese, non procedere istecchiti quasi fra le ritorsioni di regola claustrale, aveva saputo, a tempo, non rinnegare i principii, ma colla scorta della ragione dei tempi e dello stato propiziarne il trionfo. (*Benissimo*).

Al *connubio* delle parti affini per medesimezza d'affetti e di intenti, all'unione preparatrice della riscossa, aderì, cooperò volenteroso.

Senatore e deputato, vice presidente d'ambidue i rami del Parlamento, presidente del

secondo per due sessioni (7 gennaio 1857, 14 luglio 1858) non vi fu controversia importante cui non mettesse il consiglio illuminato; a nessuno fu secondo nell'esercizio d'un'autorità che come nella fiducia dei colleghi ha radice, nel consenso delle menti e dei cuori trova il maggior presidio.

Uomo dalle grandi abnegazioni fu nel 1865 prefetto di Torino da recenti lutti e insanie offesa; sui primi del 1868, ministro dell'interno, volgendo aspri eventi.

Il suo nome era malleveria, in quei dolorosi frangenti, che alla libertà, ad ogni legittima aspirazione non sarebbe arrecato detrimento. (*Approvazioni*).

Consigliere di Stato, presidente dell'Alto consiglio, spassionatezza ne segnò la onesta via, dottrina ne informò, sapienza ne illuminò i verdetti.

Gli sopravviverà la sacra tradizione!

Ministro d'Italia a Londra per quasi cinque anni, giovò alla reputazione ed alla sicurezza dello Stato, soprattutto nei paurosi momenti che seguirono la guerra del 1870, Roma divenuta capitale.

Presidente del contenzioso diplomatico, mise in servizio dei più delicati interessi la dignitosa prudenza e la squisita sagacia ond'era maestro.

Giurista profondo, avveduto statista, aveva ficcato lo sguardo indagatore in ogni astrusa controversia. Non vi fu argomento che interessasse lo svolgersi della vita italiana, di che non trattasse o colla voce o colla penna.

Quello dei rapporti fra Chiesa e Stato fu da lui in ogni tempo, in tutte le sue fasi ed in ogni sua faccia con profondo studio sviscerato: con fervore giovanile, con febbrile assiduità vi intese negli ultimi anni: ne furono ansiosamente preoccupati gli ultimi giorni, le ultime sue ore.

Credente, religioso, affinava la fede staccandola da ogni mondano interesse; fede e patria, dolcemente si sposavano nella sua bell'anima.

Non vada sperduto tanto lume di intelletto e di scienza! (*Bene!*)

Schivo da ogni apparenza chiassosa e volgare, ripugnante da ogni lustra, Carlo Cadorna, nel Governo e nel Parlamento fece prova di esimia fermezza.

La fronte serena, la cortesia in volto, la ostentazione bandita dal contegno tiravano a lui ogni bennato.

Il pensiero spirava pace, il discorso suo era fatto di bontà e di rettitudine, che lo ponevano al di fuori ed al disopra di ogni scabro dissidio.

Innalzava fino a sè i contradditori.

Visse rispettato, amato; morì venerato.

Se la mia voce, signori senatori, eco del vostro affetto, giunga allo sconcolato fratello, dei fasti italiani benemerito, continuatore fra noi del casato illustre e delle elette aspirazioni, essa gli rechi il vivissimo rimpianto del Senato. (*Bene, bene*).

E, a degno conforto di tanto lutto e dell'animo invitto gli dica: una gloria del Parlamento essere scomparsa; essere scomparso uno degli antichi che, nei palpiti del gran cuore, sentirono la rigenerazione d'un popolo; la desiderarono con impeto, la maturarono col senno, con tenacia la vollero; e gli ripeta: la morte di Carlo Cadorna avere tolta alla patria una forza, una virtù! (*Benissimo, approvazioni vivissime generali*).

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli senatori! Prima che io sciolga il debito che ha il Governo di rimpiangere la morte testè avvenuta dell'illustre nostro collega, permettetemi che in mio nome personale io faccia qualche ricordo.

Sono pochi giorni, il giorno medesimo che precedette la malattia, egli dovette venire a parlarmi; egli avrebbe potuto, valendosi dell'antico vincolo di amicizia, pregarmi di andare da lui; ma egli, come primo tributo di quella uguaglianza che riconosceva in tutti i cittadini, si portò al palazzo del Ministero.

Egli veniva per un'opera di pietà, ed io, troppo felice di poterlo assecondare, perchè certo non sarebbe mai venuta da lui una domanda che non fosse improntata a giustizia; lo interrogavo, valendomi dell'antica amicizia, del modo con cui egli ripartiva la sua vita.

Egli mi diceva, che durante il giorno attendeva agli affari del suo ufficio e che alla sera soltanto si poteva consacrare alla lettura, alla

quale egli era ancora adatto per la fermezza della vista che lo assisteva.

Parlando de' suoi scritti, non poteva a meno di ricordargli come avessi veduto annunciato nei giornali la prossima pubblicazione di una sua opera voluminosa, nella quale avrebbe trattato i più ardui argomenti: egli rispose, con la semplicità dell'uomo che sente di dover pagare un tributo alla scienza, ma nello stesso tempo allo Stato, che vi aveva consacrato tutte le sue cure da otto anni a questa parte, ma che sperava che questa fosse l'ultima testimonianza che darebbe alla patria ed alla scienza, facendo vedere in qual modo egli credeva di poter conciliare quei due grandi ideali di cui parlava l'illustre nostro presidente.

Pagato questo debito, io debbo dire qualche parola a nome del Governo per l'uomo politico e per l'amministrativo.

Come uomo politico egli appartenne alla falange di quelli che portarono la parola e la opera efficace fino dalla prima Legislatura a cui fece poi seguito quella italiana.

Egli fino d'allora si comportava da quell'uomo che le sue opere successive manifestarono. E se quell'uomo meritava di morire a Roma investito di una delle principali cariche dello Stato, era il ministro che nei nefasti giorni del marzo 1849 fu testimonia della saldezza nella fiducia delle sorti della patria di Vittorio Emanuele allorchè saliva al trono (*Benissimo*).

Ma non solo per ciò il Governo deve rimpiangere la perdita dell'uomo illustre, ma anche per l'opera che egli portava assidua, efficace ed intelligente per gli studi del decentramento, che è uno dei principali argomenti dell'attuale Ministero.

Egli vi portava non solo il frutto della sua esperienza, quanto quell'ardore nel pubblico bene, che tutti voi, che avete conoscenza del modo con cui si adempiono i pubblici uffici, sapete apprezzare.

E l'opera sua non sarà interamente perduta, perchè rimane ne' suoi collaboratori quell'esempio e quella sapienza che noi speriamo di veder tradotti in quelle leggi che debbono assicurare maggiormente l'azione efficace del Governo, senza disperdere quello slancio e quell'entusiasmo che dobbiamo aspettarci da tutte le influenze locali.

Sia dunque pace all'anima di Carlo Cadorna, chè nessuno meglio di lui ha speso la vita in pro della patria e in pro anche di quelle idee alle quali la grandezza e la gloria della patria si deve sempre ispirare. (*Bene! Bravo!*)

Senatore PERAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore senatore Perazzi.

Senatore PERAZZI. Consenta il Senato che io mi associ a commemorare Carlo Cadorna a nome della provincia di Novara, per la quale egli per molti anni prestò l'opera sua sapiente ed efficace.

La provincia di Novara seguì questo suo diletto figlio in tutti gli uffici politici ed amministrativi che ci ha rammentato il nostro illustre presidente.

I suoi concittadini lo veneravano ed amavano, ammirando in lui la virtù del sacrificio, il sentimento di giustizia, la singolare modestia e bontà d'animo.

Io sono certo che la memoria di Carlo Cadorna vivrà nella sua provincia come esempio singolare di virtù, di amore di patria e di sapienza civile e politica. (*Bene*).

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TABARRINI. La morte del senatore Carlo Cadorna come è un lutto per il Senato, così è una perdita irreparabile per il Consiglio di Stato, di cui tenne la presidenza dal 1875 a oggi. A me che fui testimone per tanti anni dei suoi atti e conobbi le sue rare qualità di mente e di cuore, consentite, o signori, che aggiunga una parola di sincero compianto a quelle nobilissime dette dal nostro presidente.

Nel Consiglio di Stato stette il Cadorna dieci anni come consigliere, e vi lasciò documenti della sua scienza giuridica e della sua pratica amministrativa. Assuntane la presidenza dopo il suo ritorno dall'ambasciata di Londra, vi portò l'autorità d'un nome illustrato dai più alti uffici di Stato, e la riputazione di dottrina e di integrità di magistrato. Succedere ad un uomo come il Des Ambrois, non era cosa agevole, ma il Cadorna seppe governarsi con tanto senno da non fare accorti del mutamento.

Egli seppe conservare le tradizioni antiche ed onorate del Consiglio di Stato subalpino, nel

quale avevano avuto seggio gli uomini più riputati del Piemonte, accomodandole con giudizio ai tempi nuovi, dei quali egli era stato fautore ardentissimo.

Esempio a tutti nello scrupoloso adempimento del dovere, la severità della disciplina sapeva temperare con la dolcezza d'una natura aborrente da ogni prepotenza. Tollerante di tutte le opinioni, lasciava sempre largo campo alla discussione anche quando si avviava a conclusioni che non erano le sue. Egli considerava il Consiglio di Stato come una famiglia, nella quale il capo deve conservare l'unione e la concordia; e bisogna pur dire che rare volte l'autorità d'un superiore fu più rispettata, ed i consigli accolti con maggiore deferenza.

Mirò sempre a tenere alta la riputazione e il prestigio del Collegio che egli presiedeva, ed a questo fine non ripugnava dall'eccitare provvedimenti dal potere centrale, con insistenza e fermezza mirabile.

Ed ora questo Capo circondato da tanta venerazione e da tanto affetto, ci manca quasi di improvviso, ed a noi non resta che il dolore della sua perdita e la memoria delle sue virtù. Ma il nome di Carlo Cadorna, oltre che nei nostri cuori, è scritto nella storia della patria nostra, e ciò gli assicura quella fama perenne che avranno dai posteri quanti posero l'ingegno e l'opera a costituire l'Italia ad unità di regno e a dignità di nazione. (*Bene, benissimo*).

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Associandomi ai tributi di compianto e di onore resi in quest'aula alla memoria di Carlo Cadorna, mi sia concesso di esprimere, oltre il mio dolore privato, un desiderio che non dubito sarà condiviso dall'intero Senato.

Certamente non sono le manifestazioni esteriori quelle che ponno aggiungere valore a un cordoglio così vivo, che possiamo dire cordoglio nazionale.

Domando al presidente che voglia interrogare i signori senatori a che il banco della presidenza venga per 15 giorni addobbato a lutto in segno della più profonda condoglianza del Senato.

Come ha benissimo detto il senatore Tabarrini, onorare gli uomini benemeriti della patria come lo fu Carlo Cadorna, equivale additarli alle nuove generazioni per seguirne l'esempio. (*Approvazioni*)

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1891

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito il signor senatore Rossi Alessandro propone che in segno di cordoglio il Senato voglia prendere il lutto per 15 giorni, addobbando a lutto il banco della presidenza.

Pongo ai voti questa proposta; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata all'unanimità).

I signori senatori riceveranno individualmente la partecipazione dei funerali; ma intanto credo bene avvertirli che avranno luogo domattina alle 10 ant., trasportandosi il cadavere dalla via Monserrato n. 25 fino alla stazione della ferrovia.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro guardasigilli.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Ricevo in questo momento l'incarico di annunciare al Senato che il Consiglio dei ministri, al solo scopo di onorare la memoria del compianto senatore Cadorna, ha deliberato che i funerali si facciano a spese dello Stato (*Benissimo*).

Rinvio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro del Tesoro, rileggo una domanda di interpellanza che fu già annunciata al Senato.

« Se e quali provvedimenti intenda prendere il Governo per regolare la circolazione monetaria del Regno, in vista della crisi che sempre più si accentua e in relazione alla promessa legge sulle Banche di emissione.

« ROSSI ALESSANDRO
« MARESCOTTI ».

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Il Governo presenterà al Parlamento il disegno di legge sugli istituti di emissione, verso la metà di gennaio.

Io pregherei il mio amico, senatore Rossi, anche per le ragioni che gli ho privatamente dichiarate, a voler consentire che questa interpellanza presentata da lui e dall'onor. Marescotti che il Governo accetta, si svolga nei primi giorni del gennaio, quando ancora il Governo potrà

profittare dei consigli e dei voti del Senato, prima di presentare il disegno di legge.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Sono troppo compreso dell'importanza e della delicatezza della interpellanza per non consentire col ministro del Tesoro che, dovendosi presentare verso la metà di gennaio dal Governo un progetto di legge sulle Banche di emissione, venga alcuni giorni prima preceduto da una larga discussione sul sistema monetario in Senato. Si raggiungerà così facilmente lo scopo della nostra interpellanza (e se fosse qui il senatore Marescotti, credo, potrebbe consentire con me) ch'è quello che possa tornare utile al paese. La moneta è la finanza, il risparmio del povero, ed allo stato attuale della situazione il paese è ansioso di intendere in proposito le dichiarazioni del Governo.

L'esposizione finanziaria del ministro del Tesoro ha già cominciato a gettare qualche barlume a rischiarare lo stato irregolare in cui attualmente la circolazione monetaria si trova. Ed altri progetti di legge sono per essere presentati, i quali potranno dare all'interpellanza un maggiore sviluppo, e quindi anche una maggiore utilità.

Il carattere e lo svolgimento che si dà in Senato ad una interpellanza sopra un tema speciale gli attribuiscono ben maggiore importanza che se il tema fosse svolto in una discussione generale.

Dunque in base a queste considerazioni io acconsento anche per l'onorevole senatore Marescotti alla domanda del ministro del Tesoro, a che venga riportata alle prime tornate dell'anno la nostra interpellanza.

PRESIDENTE. Il signor senatore Rossi acconsente a che l'interpellanza sia rinviata ai primi di gennaio, al riconvocarsi del Senato, e così rimane quindi stabilito.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« **Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e larevocazione dei mandati di cattura,**

la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello » (N. 40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi d'appello ».

Come il Senato ricorda, ieri furono sospese le votazioni su alcuni degli articoli che erano stati discussi.

Dunque, prima di procedere oltre, invito il signor relatore dell'Ufficio centrale a riferire intorno a questi articoli, la di cui votazione fu sospesa.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Sull'articolo 206 si è stabilito questo accordo: pel numero primo tenerlo come è composto ed emendato dal senatore Auriti; pel numero secondo accettare l'aggiunta proposta dal senatore Miraglia riguardo agl'imputati di furto, tolte solo, nella terza e quarta riga, le parole *l'oltraggio preveduto negli articoli dal 194 al 197*. Al numero terzo l'Ufficio centrale, e mi pare anche il ministro, accettò l'emendamento del senatore Bartoli, secondo il quale sarebbe detto: « Le persone arrestate nell'atto di commettere uno dei delitti, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione o della detenzione non inferiore nel minimo a tre anni ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Miraglia *iunior*.

Senatore MIRAGLIA *iunior*. Questa modifica del senatore Bartoli a me sembrerebbe inutile, e ne spiego subito le ragioni. Qui non si tratta già di spedire mandato di cattura; si tratta invece non di escarcerare, ma di mettere in libertà provvisoria colui il quale è stato precedentemente arrestato. Ora, premessa questa circostanza di fatto, non è possibile che legalmente si verifichi l'arresto di un individuo, quando non si può contro di lui spedire mandato di cattura. Una volta che l'imputato è in prigione, ciò importa che la Camera di consiglio lo ha

già legalizzato ed occorre soltanto vedere se legalmente catturato può essere messo in libertà provvisoria. In tal caso la dizione attuale dell'articolo progettato parmi che possa andare; avvegnachè non si possa altrimenti codesta dizione interpretare se non per quelle pene per le quali è ammissibile il mandato di cattura, e d'altronde essa, che si trova nell'articolo vigente, non ha mai dato ragione ad alcuno inconveniente. Se non altro abbiamo l'esperienza a nostro favore.

Senatore BARTOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARTOLI. Io mantengo l'emendamento e appunto lo mantengo per quella chiarezza per la quale ha parlato l'onorevole Miraglia.

Una volta che nell'articolo 11 è detto che tra le pene restrittive della libertà personale vi è pure il confine, la dizione mia eliminerebbe lo equivoco cioè che potesse essere arrestato l'individuo che appunto sarebbe colpito da questa pena e perciò mantengo l'emendamento molto più che è stato accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

All'art. 206, n. 1, il signor senatore Auriti propone che si sostituisca il seguente:

Art. 206. — 1. Gli ammoniti per ozio o vagabondaggio; i diffamati secondo gli art. 95 e 96 della legge di pubblica sicurezza; i condannati alla interdizione perpetua dai pubblici uffici o a pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni, e le persone sottoposte alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, ove trattasi di delitti per cui la legge stabilisca una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione o detenzione.

Pongo ai voti questo emendamento, accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro guardasigilli.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Al n. 2 dell'art. 206 il signor senatore Miraglia *iunior*, propone questa sostituzione:

Art. 206. — 2. Gli imputati del delitto di violenza o resistenza all'autorità preveduto negli articoli dal 187 al 190; di oltraggio preveduto negli articoli dal 194 al 197; di estorsione pre-

veduto nell'art. 409; di ricatto preveduto nell'art. 410; di rapina preveduto nell'articolo 406 prima parte e primo capoverso e negli articoli 407 e 408 del Codice penale, e anche coloro che siano imputati di furto preveduto negli articoli dal 402 al 404, o di rapina preveduto nel secondo capoverso dell'art. 406 del detto Codice, recidivi nel medesimo reato.

L'Ufficio centrale e il signor guardasigilli accettano il n. 2 dell'art. 206 così redatto, sopprese però le parole: « di oltraggio preveduto negli articoli dal 194 al 197 ».

A questa soppressione acconsentì fin da ieri il senatore Miraglia. Per conseguenza pongo ai voti il n. 2 dell'articolo 206 colla soppressione che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Al n. 3 dell'art. 206, l'Ufficio centrale d'accordo col signor senatore Bartoli ed il guardasigilli, propone che alle parole: « per i quali la legge stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni, ecc. » si dica: « per i quali la legge stabilisca la pena della reclusione o della detenzione, non inferiore nel minimo di tre anni, ecc. ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti il complesso dell'art. 206.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Prego ora il signor senatore Manfredi, relatore dell'Ufficio centrale, a voler riferire intorno all'art. 250, che ieri rimase sospeso.

Senatore MANFREDI, *relatore*. L'art. 250 si dovrebbe, secondo l'accordo stabilitosi, leggere in questi termini:

« Se la Camera di consiglio riconosca, che il fatto, oggetto dell'imputazione, non è avvenuto o non è provato, o non costituisce reato; ovvero che l'imputato non ha commesso il reato, o non vi ha preso parte; o che contro di lui non sussistono o sono insufficienti gli indizi di reità; o che l'azione penale è prescritta o altrimenti estinta, ecc. come nel codice ».

Senatore MIRAGLIA *junior*. Dopo questa nuova redazione dell'art. 250, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene: ritirato l'emendamento del senatore Miraglia rileggo l'emendamento che l'Ufficio centrale ha proposto e che l'onorevole ministro ha accettato.

« Se la Camera di consiglio riconosca, che il fatto, oggetto dell'imputazione, non è avvenuto o non è provato, o non costituisce reato; ovvero che l'imputato non ha commesso il reato, o non vi ha preso parte; o che contro di lui non sussistono o sono insufficienti gli indizi di reità; o che l'azione penale è prescritta o altrimenti estinta, ecc. come nel codice ».

Pongo ai voti quest'emendamento; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 250; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora passiamo all'art. 266 che fu sospeso. Lo rileggo:

Art. 266. — L'imputato riguardo al quale si sarà dichiarato non essere luogo a procedimento per mancanza od insufficienza d'indizi di reità, non potrà più essere molestato per lo stesso fatto, salvo che sopravvengano nuove prove a suo carico, siccome è detto nell'art. 445.

Ove siasi fatta opposizione all'ordinanza, apparterrà alla sezione d'accusa di apprezzare le nuove prove: in mancanza di opposizione il giudice istruttore dovrà procedere, e sarà statuito da lui o dalla Camera di consiglio secondo le distinzioni sopra prescritte.

Prego il relatore dell'Ufficio centrale di voler riferire su quest'articolo.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Anche qui eravi proposta d'emendamento del senatore Miraglia, con il quale l'Ufficio centrale ha convenuto di ridurre la lettera dell'articolo a questi termini:

« L'imputato, riguardo al quale si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento per mancanza od insufficienza di prova, non potrà più essere molestato » ed il seguito come nel testo. Così si intende comprendere anche qualunque dichiarazione di non procedere per motivi spettanti alla prova del fatto e delle sue circostanze

oggettive, come a qualunque dichiarazione per motivi di prova soggettivi.

PRESIDENTE. Il signor senatore Miraglia *junior*, proponeva un emendamento che è stampato, del tenore seguente:

Art. 266. — L'imputato riguardo al quale si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento per mancanza di tracce di reato, per mancanza o insufficienza d'indizi, ed anche quando g'indizi raccolti avessero escluso che egli abbia commesso il reato o vi abbia preso parte, non potrà più essere molestato, ecc. (come nel testo del controprogetto).

Mantiene il suo emendamento dopo questa modificazione?

Senatore MIRAGLIA *junior*. Lo ritiro e consento nella proposta dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ritirato l'emendamento del signor senatore Miraglia, rimane questo dell'Ufficio centrale che il ministro accetta: lo pongo ai voti.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 266; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo ora l'art. 267.

Art. 267. — Ove siasi dichiarato non essere luogo a procedere contro un minore di anni quattordici, o contro un sordomuto, imputato di un delitto, che importi l'ergastolo o la reclusione, ovvero la detenzione non inferiore ad un anno, perchè non risulti che abbia agito con discernimento, il giudice istruttore o la Camera di consiglio *provvede* secondo gli articoli 54 e 58 del Codice penale.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 267.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 341. — Se nella discussione della causa sono stati indicati nuovi documenti, e nuovi testimoni necessari per la dilucidazione del fatto, o se qualcuno dei testimoni necessari non è comparso, il pretore potrà farsi presentare i documenti, e far citare i testimoni; rinviata, ove occorra, la causa ad altra udienza.

Se il pretore non proceda per ordinanza o

per sentenza di rinvio del giudice istruttore, della Camera di consiglio o della sezione di accusa, e riconosca che occorra raccogliere altre prove, sopra domanda del pubblico ministero, della parte civile, del difensore dell'imputato o di ufficio, può rimandare la causa ad altra udienza, per procedere agli opportuni atti di istruzione.

In ambo i casi, il pretore può accordare all'imputato la libertà provvisoria con o senza cauzione.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Avverto che la approvazione dell'art. 341 secondo la proposta dell'Ufficio centrale esclude la modificazione dell'art. 344, secondo il progetto ministeriale. L'Ufficio centrale cioè propone di trasportare nell'art. 341 l'aggiunta, che il disegno ministeriale poneva nell'art. 344.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIERANTONI. Ho chiesto la parola per una semplice domanda che intendo rivolgere al signor relatore. La domanda è questa: il pubblico ministero presso il pretore è ancora il delegato di pubblica sicurezza. Ed il delegato di pubblica sicurezza ha le cognizioni sufficienti per compiere queste funzioni? Per compiere l'ufficio accresciuto di magistrato? E queste sono istituzioni che si possono deliberare dal Senato?

Chiedo di sapere se, dicendosi che il pretore avrà tutte queste facoltà, e che sulle sentenze del pretore debba interloquire il pubblico ministero s'intenda che il delegato di pubblica sicurezza diventi in questa materia un vero membro del pubblico ministero.

Io non voterò queste cose; ma bisogna che il Senato sappia quel che fa e la responsabilità, che assumerà di fronte al paese.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. La prima parte dell'art. 341 non è che la disposizione del Codice vigente. In essa si prevede, che nel corso della discussione sorga la necessità di cono-

scere documenti o sentire testimoni nuovi, indicati a dilucidazione del fatto; e si dà facoltà al pretore di farsi presentare gli uni e sentire gli altri.

L'aggiunta, al fine specialmente di completare il sistema dell'istruzione orale nel procedimento immediato o direttissimo, si spinge più innanzi, e concede al pretore di completare, quando occorra, l'istruzione prima di pronunciare la sentenza.

Il disegno ministeriale provvedeva a ciò nell'art. 344, aggiungendovi un capoverso. Ma, siccome quest'articolo ed il precedente 343 dispongono della sentenza, dopo terminato il dibattimento, parve fuor di luogo inserirvi una disposizione, che ritornava sulla istruzione orale, e preferibile anteporla.

L'esame di nuovi documenti e di nuovi testimoni può riconoscersi necessario durante la discussione ad indicazione delle parti; o può darsi, che il pretore senta al termine della discussione il bisogno di nuovi atti d'istruzione, i quali gli è concesso di ordinare, quando non proceda per ordinanza o sentenza di rinvio.

E su tale proposito, per tenere più chiaro il distacco tra una parte e l'altra dell'art. 341, come è proposto, e marcare di più le due diverse ipotesi, se consentono i miei colleghi dell'Ufficio centrale, proporrei l'aggiunta di qualche parola nel primo capoverso.

Esso dice: « Se il pretore non proceda per ordinanza o per sentenza di rinvio del giudice istruttore, della Camera di consiglio o della sezione d'accusa, e riconosce, ecc. ». Direi: « ed al termine della discussione riconosca, ecc. ». Appunto per riferire questa disposizione ad un tempo posteriore a quello, a cui si riferisce la prima parte, e mantenere totalmente nella sostanza il concetto del ministro proponente.

PRESIDENTE. L'onorevole guardasigilli accetta questo sotto-emendamento?

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, verremo ai voti.

Quelli che consentono che si debbano aggiungere alla parola: « e riconosce » le parole: « ed al termine della discussione riconosce » sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

La prima parte dell'art. 344 è stata qui indicata per errore di stampa e siccome gli altri commi sono stati trasportati nell'articolo precedente, così l'art. 344 rimane soppresso.

Passeremo all'art. 353. Anzitutto avverto che nello stampato n. 4 distribuito ai signori senatori dove si è preteso di riprodurre il testo del vigente art. 353 ve ne è omessa una parte, quindi leggo tutto il testo come avrebbe dovuto essere stampato.

Art. 353. Possono appellare dalle sentenze proferite dai pretori ai tribunali penali:

1. L'imputato, allorchè si tratti di delitti, ovvero si tratti di contravvenzioni per le quali sia inflitta la pena dell'arresto, o dell'ammenda per somma superiore alle lire centocinquanta, ovvero la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte per un tempo superiore ad un mese;

2. Il pubblico ministero presso il pretore, quando si tratti di delitti, o, trattandosi di contravvenzioni, quando abbia richiesta l'applicazione di una delle pene suddette, e l'imputato sia stato assolto, oppure si sia dichiarato non farsi luogo a procedimento.

La stessa facoltà è accordata al pubblico ministero presso il tribunale che deve conoscere dell'appello, nonostante il silenzio o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il pretore.

3. La parte civile e l'imputato perciò che riguarda la somma dei danni, semprechè quella domanda ecceda le lire 30.

La disposizione dell'art. 400 si applica all'appello dalle sentenze preparatorie od interlocutorie dei pretori.

A questo articolo il signor senatore Auriti propone la seguente sostituzione per il n. 2:

« Il pubblico ministero presso il pretore quando si tratti di delitti, ovvero di contravvenzioni punibili coll'arresto non inferiore ai sei giorni o con ammenda superiore a lire duecentocinquanta, o con la sospensione dell'esercizio di una professione o di un'arte pel tempo inferiore a due mesi, e negli altri casi in cui abbia richiesto l'applicazione del numero uno

e si sia dichiarato non farsi luogo a procedimento ».

PRESIDENTE. Chiedo se questo emendamento è appoggiato.

Essendo appoggiato ha facoltà di parlare il senatore Auriti.

Senatore AURITI. Quest'articolo riguarda l'appello dalle sentenze dei pretori. L'articolo come è attualmente limita la facoltà d'appello del pubblico ministero per le contravvenzioni, e riferendosi a ciò che erano le contravvenzioni per il Codice passato, richiede per l'appello che si fosse già fatta nella requisitoria domanda per l'applicazione di certe pene, e l'imputato fosse stato assoluto o si fosse dichiarato non farsi luogo a procedimento.

Tutto questo stava bene fintanto che le contravvenzioni erano quelle del Codice passato con pene non superiori a 5 giorni di arresto, ma ora che le contravvenzioni possono portare fino a due anni di arresto, non può valere la stessa norma.

Resti quindi la regola per le contravvenzioni minori, ma si aggiunga un inciso, che per le contravvenzioni più gravi regoli l'appello del pubblico ministero in modo analogo a quello che è fatto pei delitti. È questo lo scopo dell'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Domando se l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale accettano l'emendamento del senatore Auriti.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

Senatore MANFREDI, *relatore*. L'Ufficio centrale l'accetta.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io mi rivolgo direttamente al ministro guardasigilli, poichè il relatore ha dimenticato di rispondermi.

Io ho veduto qualche giudizio penale svolto innanzi ai pretori, e conosco la legge sull'ordinamento giudiziario. Le preture sono state ridotte a 1400 circa; molti mandamenti debbono aggregarsi i territori, che dipendevano dalle abolite preture.

Questa legge, che dà tanta potestà ai pretori, rimarrà inutile per tutti gli altri paesi, per i villaggi lontani dal capolungo che sono nella periferia del mandamento, perchè il pretore non

può delegare le sue funzioni ad altri ufficiali della polizia giudiziaria, specialmente a quelli dell'ordinamento municipale.

Nelle preture chi sono i pubblici ministeri? o il delegato di pubblica sicurezza, o qualche inviato dal sindaco, o lo stesso sindaco, o un uditore, un vice-pretore, o un notaio, o il segretario comunale, o infine un avvocato.

In molte questioni municipali, quali schiamazzi notturni, suoni di banda, processioni, riunioni e feste, in agitazioni e riunioni elettorali, avete la coscienza, vecchi patrioti, che voi siete, di dar tanta potestà a un delegato di pubblica sicurezza? Di darla ad un vice-pretore, il quale poi è per lo più uno degli avvocati, che continuamente esercita il suo ufficio presso le preture medesime?

Avete detto tutto col dire: « non vogliamo toccare l'ordinamento giudiziario », ma se già toccaste l'ordinamento delle competenze....

Senatore AURITI. Domando la parola.

Senatore PIERANTONI.... ed accrescete le potestà a magistrature inferiori, credete di far bene? Il mio onorevole concittadino e collega, il senatore Auriti, ha veduto la gravezza della cosa e forse proporrà qualche modificazione mite e blanda.

Ora all'onor. Auriti anticipatamente rispondo che se in questa nuova parte vitale mi darà ragione, basterà questa sola grave offesa, che si reca all'ordinamento giudiziario col conferire nuovo potere agli esercenti l'accusa presso il pretore, perchè la legge debba essere reietta.

Io pregherei l'onor. guardasigilli con l'Ufficio Centrale di ritirare un disegno di legge che fu trovato negli scaffali del Ministero, ma che non era voluto dal suo antecessore.

Mi perdoni l'onorev. guardasigilli, senatore Ferraris una schietta parola, egli poco fa ha celebrato la vita di Carlo Cadorna. Questa libertà, questa pace pubblica costano qualche cosa agl'italiani. Non s'introducano altre gravissime confusioni nell'ordinamento giudiziario; non sia resa vieppiù possibile la parzialità nella giustizia. La giustizia delle preture va riformata, ed il potere di polizia non può avere altri e nuovi mandati dal potere legislativo.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Prima di entrare nel merito della discussione, debbo dare una risposta all'appello che mi ha fatto l'onor. Pierantoni.

Che io abbia trovato questa legge negli scaffali, mi rincresce di dire che, al certo se fosse stata trovata una legge negli scaffali preparata da un personaggio così eminente come quello che mi ha preceduto, certo non avrei prestata occasione ed oggetto a delle censure così ripetutamente fatte dall'onor. senatore.

No, o poco buona o cattiva, che sia questa legge, fu elaborata da me coll'aiuto di persone le quali potevano darmi il sussidio che era necessario.

In quanto poi al carattere generale della legge, che sia contro la libertà e restrittiva di quella sapienza che nei giudizi deve soprattutto prevalere e ai quali rendeva omaggio il defunto nostro collega colle opere sue, cogli studi, io dico che se sono in errore, il Senato me ne farà avvertito colla sua votazione.

Ma non credo che la legge sia contraria alla libertà, nè menomatrice di quelle guarentie che sono necessarie per l'esecuzione dell'ufficio importantissimo dei giudici. Dico che il Senato sarà egli che me ne farà riedere, ma fino a questo punto non ho sentito alcuna considerazione, la quale m'induca o mi lasci il sospetto di aver proposto una legge illiberale. E me ne persuade tanto più l'osservazione fatta dall'onorevole Pierantoni, la quale è sempre acuta e sempre appropriata all'illustrazione e alla dizione migliore della legge; ma egli vorrebbe in certo modo far dubitare della bontà di questa disposizione, che non è che una conseguenza dei principî i quali sono e debbono rimanere ancora intatti, unicamente perchè o si dovesse riparare, o riformare l'ordinamento giudiziario, il quale prescrive in certo modo di rappresentare il pubblico ministero davanti ai pretori.

Ora l'ordinamento giudiziario in questa parte è così sostanziale che dovrebbe rifarsi completamente il personale della magistratura, allorchando dovremmo provvedere anche nelle sedi minori dell'Amministrazione della giustizia, di magistrati speciali che rappresentassero l'utilità e l'interesse pubblico e sociale.

Ma per qual ragione noi dovremmo mettere in sospetto tutti gli ufficiali che attendono alla

pubblica sicurezza, e anche soprattutto quei che sono deputati dai Consigli municipali?

Sarà possibile, perchè tutte le istituzioni umane presentano qualche inconveniente, sarà possibile che vi sia qualche ufficiale, qualche individuo o rappresentante della pubblica sicurezza o del municipio, il quale non faccia, non adempia il suo dovere; ma questo dovere poi è sottoposto a tutte le garanzie che devono assicurare anche contro il difetto o la mancanza di coloro i quali avessero a prestare l'ufficio loro.

Ma l'egregio senatore Pierantoni forse farà notare, che nell'emendamento proposto dal senatore Auriti e che egli difenderà certo meglio di quanto io possa e non sappia fare in questo momento, si fa dipendere l'estensione del diritto di appello precisamente dal modo con cui l'ufficiale del pubblico ministero abbia fatto le sue istanze, ma allora sarebbero casi così poco probabili, e quando avvenissero, sarebbero così poco frequenti da non far temere nè sospettare che la legge sia di quel sentimento illiberale che l'onorevole senatore ha creduto di darle.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Auriti.

Senatore AURITI. Quale è la rappresentanza del pubblico ministero nelle preture?

Quella che è costituita dall'organico giudiziario, quell'organico giudiziario che non si tocca colla presente legge, imperocchè in questa legge ci occupiamo unicamente della procedura penale.

E qui volendo accennare ancora una volta alla questione di metodo, possiamo ricordare che per l'organico giudiziario ci fu una proposta di riforma completa da parte del ministro Tajani.

L'Ufficio centrale del Senato dedicò a quel progetto lunghi studi corrispondenti all'importanza e vastità del tema; furono deliberati e redatti tutti gli emendamenti; il relatore raccolse e stampò un volume di documenti statistici, di legislazioni comparate e simili, ma si trattava di tutto l'ordinamento giudiziario e delle leggi complementari, e il vasto progetto non è approdato a porto. Se invece si proponesse una piccola legge che riformasse l'ordinamento del pubblico ministero presso le preture, quest'emendamento parziale sarebbe votato dai

due rami del Parlamento, ed avremmo i vantaggi che desidera l'onor. Pierantoni.

Ma il far supporre che con la legge attuale noi mutiamo la costituzione del pubblico ministero presso le preture, o che sia nostro intento di aumentare i poteri di un funzionario nel quale egli non ha fiducia, prego il nostro collega di credere che non è così.

Nell'articolo che ora abbiamo discusso quale è il criterio che l'informa?

Si è aumentato un caso per cui il pubblico ministero presso il pretore può produrre appello, e la facoltà dell'appello certo non nuoce a chicchessia, non fa che portare la discussione innanzi al magistrato superiore.

Noi temiamo non che si producano appelli inconsulti dal pubblico ministero presso le preture, ma che non si producano affatto.

Ora, siccome l'articolo del Codice dà al procuratore del Re la facoltà di produrre appello nelle stesse condizioni in cui potrebbe produrre appello il pubblico ministero locale, l'effetto di questa legge è che aumentato il diritto di appello nel pubblico ministero presso le preture, è del pari aumentata nelle stesse condizioni la facoltà del gravame dato al procuratore del Re.

È questo un mezzo per ottenere che le sentenze errate, che rimarrebbero intatte, appunto perchè le rappresentanze del pubblico ministero presso le preture non danno garanzia sufficiente, possono essere corrette per effetto dell'appello del pubblico ministero presso il tribunale.

Dunque questo emendamento tende, nei limiti imposti dal tema speciale, proprio allo scopo di soddisfare le aspirazioni del nostro collega Pierantoni.

Anzi in un altro articolo, della stessa procedura, abbiamo cercato di migliorare questa parte, anche pei ricorsi in Cassazione. La legge ammette il ricorso del pubblico ministero, e mancando ogni altra specificazione, la giurisprudenza ha ritenuto, conformemente al testo letterale, che il ricorrente debba essere il pubblico ministero del giudizio. Quindi il ricorso in Cassazione contro le sentenze dei pretori, ove sia caso di ricorso, non potrebbe produrlo che il pubblico ministero presso le preture.

Il mio emendamento stabilisce che il procuratore del Re possa produrre ricorso avverso

le sentenze dei pretori, e il procuratore generale avverso le sentenze dei tribunali, estendendo ai ricorsi in cassazione la regola che disciplina gli appelli. E così anche pei ricorsi resta aumentata e meglio garantita la facoltà del pubblico ministero, che nel funzionario locale ha una rappresentanza inadeguata.

Il senatore Pierantoni volendo mantenere gli articoli come stanno, verrebbe a contraddire, non a secondare gli scopi che si propone. Ma credo di aver detto abbastanza, e non aggiungo altro.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIERANTONI. L'onor. Auriti ha voluto costringermi al caso specialissimo delle sentenze pronunziate dai pretori e ha voluto lodare la sanzione che le rende appellabili per parte del procuratore del Re. Chiunque è per poco esperto di cose giudiziarie comprende l'ironia della disposizione intorno al tempo utile per l'appello che è di tre giorni se ricordo bene, perchè in queste cose la memoria mi è un po' infedele.

Crede il Senato che un procuratore del Re, il quale vive nel capoluogo, ove siede il tribunale, possa essere informato di tutte le sentenze dei pretori, le possa rivedere per appellare in tempo utile? Chi a lui le spedisce? Dov'è ciò ordinato? Come si farà? Al certo si faranno sollecitazioni, sorgeranno clientele per ottenere appelli reclamati o dall'avvocato della parte civile o da altre persone, che avranno interesse. E dovrà il delegato scrivere informazioni? Denunciare la sentenza del pretore? Quale confusione di potestà! Quale danno!

Chiunque apre l'adito a queste possibilità, secondo me, pare che manchi del senso reale delle cose. Nella mia montagna natale vi sono preture che rimangono isolate lungo tempo dal capoluogo della provincia per mancanza di ponti e di strade; e io nacqui nella regione subappennina. Consideri l'onorevole preopinante che lo stesso potrà avvenire in moltissimi altri paesi italiani, nella stagione invernale ed autunnale.

Io credeva che il senso pratico delle cose s'imponesse alla mente d'illustri magistrati, che dell'azione della giustizia negli strati inferiori debbono conoscere il male, benchè sieno saliti in alto.

Io, onor. Auriti, non mi sono fermato all'appello, che mi ha dato solamente argomento per parlare del pubblico ministero presso le preture. Non mi sono preoccupato di uno o di un altro articolo del presente disegno, mi sono preoccupato della sorte che tocca le istituzioni nazionali giudiziarie. Oggi è un fatto che gran parte dei delitti, da prima giudicati dai tribunali, è stata attribuita ai pretori. Sta in fatto che la materia delle contravvenzioni, secondo il nuovo Codice, è di molto accresciuta. Ora io domando: che cosa sono le buone leggi senza il buon personale che le applichi?

L'art. 132 dell'Ordinamento giudiziario reca: « Le funzioni del pubblico ministero presso le preture sono esercitate da *aggiunti* giudiziari ». Se toglie alcune preture di grandi città, come Milano, Napoli, Firenze, Roma, Bologna e via discorrendo, non s'invengono aggiunti giudiziari, che facciano bene le prime armi di pubblico ministero presso le preture. E costoro pure sono novellini nell'ufficio. E se oggi domandassi l'aumento degli aggiunti giudiziari, mi si opporrebbe la severa necessità delle economie.

Si è detto: l'on. Pierantoni vuol *mettere in sospetto* gli agenti dal pubblico ministero presso le preture.

L'accusa di *sospetto*, la brutta parola non l'accetto, io parlo del rispetto della divisione dei poteri, dell'errore e del pericolo di accrescere autorità a persone, che hanno mancanza di preparazione per uffici giudiziari, a persone oppresse da nuove leggi, che non sono idonee a questi nuovi delicatissimi uffici. Reclamo l'imparzialità e l'indipendenza che spesso non possono avere. Ma vi ha qualche cosa di più: nell'articolo leggo ancora: « ed in loro mancanza, impedimento od assenza il pubblico ministero sarà rappresentato dal sindaco del comune ». È qui finita la gerarchia, che dal procuratore generale pel procuratore del Re, per i sostituti agli uditori tocca l'ultimo dipendente del pubblico ministero.

Nel delegato è la polizia giudiziaria e politica. Nel sindaco sorge l'elemento municipale elettivo, il quale è espressione della tirannia delle maggioranze, spesso intrigo e prepotenza, sempre ed interesse di maggioranza. Il sindaco che ne sa di leggi penali? Può saperle se è un giurista?

Ora se si distinguono istituzioni da istitu-

zioni, io non sono guari inimico del principio elettivo, ma nell'amministrazione della giustizia è fortemente da temere che un partito faccia arma di dominio questa legge, che il Parlamento non adotterà. Ma non basta. Meno male che fosse il sindaco del comune, che in molti paesi è già elettivo, costretto a far da pubblico ministero: il sindaco può essere surrogato dal vice-sindaco o da un membro del Consiglio municipale da lui destinato. Correndo sempre da delegazione in delegazione si sperde ogni garanzia di incorrotta virtù, di schietta competenza. Ed alla fine si giunge all'avvocatuccio, che nei piccoli paesi è l'*pazzecagarbugli*, il *cavalocchi*, il quale ha l'occasione di fare nello stesso giorno due parti in figura: essere il pubblico ministero inquirente per poter essere un ora dopo il difensore. Ma non basta. Spessissimo anche il segretario comunale può far da pubblico ministero. E se manca il segretario, il pretore assumerà all'ufficio anche un notaio o un procuratore residente.

Signori miei, non guardate Roma, le grandi città, guardate l'Italia dalle Alpi al capo Spartivento. Nei piccoli comunelli un notaio spesso è tutto; la divisione del lavoro delle funzioni e delle professioni non si è svolta nei piccoli centri. Non accrescete maggiore potestà in favore di questi arbitri della cosa pubblica.

Mi direte che col decreto del 1889 costoro esercitano già più forte l'accusa. Ed è questa la ragione, per cui da me si addimanda una legge, che non riafferzi l'errore commesso. Io stimo questa con altre leggi simiglianti, esiziale.

Dopo di ciò torno a ritirarmi sul mio monte Aventino (*ilarità*), e torno a ripetere ciò che più volte ho detto: che nella presente discussione faccio l'ufficio dell'*avvocato del diavolo*. Dimostrai con parecchi discorsi come questa legge non meriti di essere adottata, perchè ferisce la giustizia; vulnera le pubbliche libertà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di grazia e giustizia.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia. L'ufficio a cui con molto spirito per la seconda volta allude l'onor. Pierantoni può essere utile per chiarire le difficoltà, ma non certo per risolverle.

L'art. 132 della legge sull'ordinamento giudiziario ha stabilito quale debba essere il pubblico ministero presso il pretore, e il volere, a

proposito di una legge che determina i casi in cui è ammesso l'appello, censurare quell'ordinamento che sussisterebbe indipendentemente da questa legge, mi pare non sia giusto.

Prego poi il Senato di ritenere, che qualora prevalessse l'opinione dell'onorevole Pierantoni, vale a dire che questa legge venisse respinta, impererebbe ancora l'art. 253 precisamente nella parte in cui egli vorrebbe impugnarlo.

Quale è in sostanza l'obbietto dell'osservazione dell'onor. Pierantoni?

Esso fa dipendere l'appellabilità dalla richiesta che ne fa il pubblico ministero, ma siccome egli dice, la richiesta si fa da un pubblico ministero in cui non ho fiducia, per conseguenza la vostra è una cattiva legge.

Ma ritorniamo all'argomento.

Prima di tutto, qui non si tratta di disposizioni sull'ordinamento giudiziario; si tratta unicamente di coordinare soltanto disposizioni già votate dal Senato con altre che il Senato stesso ha sotto gli occhi.

L'art. 343, quando dovesse permanere nella condizione in cui si trova, poggia sempre sulla richiesta che ne fa il pubblico ministero.

Ma io ripeto, benchè fu già detto, quando si apre la facoltà all'appello non si viene in modo alcuno a pregiudicare la posizione di colui che sia stato condannato, anzi lo si viene a sottomettere ad una giurisdizione superiore nella quale è impossibile negare la fiducia.

Ma indipendentemente dagli incomodi che possono venire dalla possibilità dell'appello, a che cosa provvede il progetto di legge?

Unicamente a coordinare questa facoltà di richiesta colle altre disposizioni della legge che si sono già approvate dal Senato.

Sotto questo punto di vista, adunque, mi pare che la parte di censura che si vorrebbe addurre e le ragioni per le quali si vorrebbe che il Senato rigettasse questo progetto, non possono avere pratica applicazione. Ma a che cosa tende la legge? A che tende poi l'emendamento spiegativo dell'onor. Auriti? Precisamente a determinare i casi in cui, dietro la richiesta del pubblico ministero presso i pretori, si fa luogo all'appello.

L'appellazione è sempre stata favorevole, di mano in mano che si ammette non la facilità e possibilità della condanna, ma la facilità e pos-

sibilità di un secondo giudizio di revisione del primo.

Si è sempre ritenuto che sia legge liberale anzichè illiberale; mi sembra adunque che, non perchè la parte di censore non convenga all'onorevole senatore, che certamente nessuno la eserciterebbe in modo più acuto di lui; ma effettivamente perchè le sue osservazioni o si riferiscono ad un'altra legge, oppure non hanno un merito concreto coi principj che il Senato ha già approvato, sanzionando gli altri articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti la sostituzione della prima parte del numero due dell'art. 353 che ho letto; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti tutto il complesso dell'articolo 353; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 357. — Se la dichiarazione di appello o la presentazione dei motivi non ebbero luogo nei termini sovra stabiliti, il tribunale, in Camera di consiglio, sopra istanza del pubblico ministero, ordinerà la esecuzione della sentenza.

Ove la dichiarazione d'appello e la presentazione dei motivi abbiano avuto luogo nei termini stabiliti, si potranno aggiungere nuovi motivi, ma dovranno essere depositati nella cancelleria del tribunale almeno tre giorni prima di quello della discussione dell'appello.

Senatore PASCALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PASCALE. Io credo di aver ben meritato del Senato e specialmente dell'Ufficio centrale, rinunziando a discutere tutti gli articoli di questo progetto, per combatterli tutti, come avrei dovuto fare e come avevo annunziato.

Ma dopo le prime avvisaglie, e poichè vidi travolto quell'innocuo art. 46, che avrei voluto salvare, ebbi a convincermi che la mia resistenza conservatrice era inutile. Con quella prima votazione il progetto ebbe il suo passaporto e la causa dell'opposizione fu definitivamente perduta. Però, non volendo fare discussioni accademiche, tacqui, durante la discussione degli articoli, che ottennero già il suffragio del Senato, ed oggi, solo per corrispondere al cortese invito che mi venne dall'Ufficio cen-

trale, di voler concorrere a migliorare le proposte che si discutono, prendo la parola su questo articolo, nella speranza che vorrà l'onorevole guardasigilli, tenendo conto delle osservazioni che sto per fare, rinunciare all'innovazione che qui si propone.

Si tratta di adottare per gli appelli una disposizione analoga a quella che fu sancita nei ricorsi con la legge del 12 dicembre 1875. Quando i ricorsi sono evidentemente inammissibili, la stessa Corte o Tribunale che ha giudicato ordina l'esecuzione della sentenza, in camera di consiglio, senza citazione del ricorrente. Ora si dice: facciamo altrettanto per gli appelli, e sarà tanto lavoro inutile risparmiato ai tribunali.

Ma parmi che qui si avveri quello che molto di sovente o quasi sempre interviene agli imitatori, così nelle arti, come nelle lettere, nelle scienze e nella pratica: l'imitazione trascende i limiti, nei quali l'esemplare si conteneva, ne esagera le tinte, ne altera i concetti.

La regola che ora si vorrebbe sanzionare è un'imitazione inopportuna e falsa di un savio provvedimento della legge del 1875.

Infatti, allora si trattava del ricorso per cassazione, che, nel sistema del nostro procedimento, è un rimedio *straordinario*: ora si tratta dell'appello, rimedio *ordinario* e quasi complemento del giudizio. Quel provvedimento fu suggerito dalla necessità di liberare la corte di cassazione da un cumulo sterminato di ricorsi inammissibili, che vi giungevano, ogni anno, a migliaia, e di preparare il terreno alla cassazione unica. Ma nessuno potrebbe far fede della stessa necessità per gli appelli; di cui le corti e i tribunali dichiarano l'inammissibilità o la decadenza, in udienza pubblica, tanto speditamente quanto farebbero in camera di consiglio. Se l'appello è veramente inammissibile, l'imputato o non comparisce o tace; ma, se ha qualche cosa da dire in sostegno del suo gravame, giustizia vuole che si ascolti.

Perchè, dunque, sopprimere le forme essenziali del giudizio contraddittorio, con evidente offesa del sentimento pubblico, che, nei giudizi penali specialmente, aborre dal segreto, e non crede alla giustizia dove sia interdotta la difesa? Perchè creare un ambiente di sospetto contro il magistrato che giudica a questo modo? Basterebbe un solo caso d'ingiustizia possibile

a discreditare il vostro sistema; e questi casi sarebbero pur troppo frequenti, e tanto più gravi per quanto la competenza dei tribunali è più estesa di quella a cui la legge del 1875 si riferiva.

Questa, infatti, contemplava la materia *correzionale*, com'era determinata dal codice penale del 1859, nei limiti, cioè, di pene non più gravi del carcere nella durata di cinque anni; mentre ora il metodo che si vuole introdurre colpirebbe gli appelli proposti contro sentenze che infliggono la reclusione fino a dieci anni.

Ora immagini il Senato il caso di un uomo colpito da così gran condanna, che, mentre aspetta la citazione per la discussione dell'appello regolarmente proposto, è preso dai carabinieri e tradotto al luogo di pena!.. Certo costui non avrebbe a lodarsi della giustizia del suo paese!

Ma come ciò potrà avvenire, se l'appello fu regolarmente prodotto?

Con la legge che ora si propone il caso è possibile, mentre tale non è per la legge del 1875. La quale permette che si dichiari inammissibile il ricorso e si ordini l'esecuzione della sentenza in certi casi, in cui nessuna contestazione è possibile, e cioè: *a*) se, fatta la dichiarazione di ricorso - dichiarazione che risulta da un atto di cancelleria e ha data certa - nei dieci giorni successivi non sono stati prodotti i motivi; *b*) se non si è fatto il deposito per la multa o non sono uniti al ricorso gli attestati d'indigenza; *c*) se il ricorrente non è in carcere, o non ha ottenuta o almeno domandata la libertà provvisoria. Ma voi non troverete in quella legge indicato il caso, che la dichiarazione di ricorso non sia stata proposta in termine; e ciò, non per omissione, ma per savio consiglio del legislatore; il quale dovè considerare che nei giudizi correzionali (chiamiamoli ancora così per intenderci) il termine per impugnare le sentenze contumaciali decorre dalla data della notificazione della sentenza stessa, e quindi può essere argomento di gravi contestazioni, come l'atto da cui dipende.

Chi non sa come frequenti sono, anche in materia civile, le dispute sull'ammissibilità degli appelli e dei ricorsi, la cui risoluzione dipende unicamente dal giudizio sulla regolarità della notificazione, in ordine alla quale le leggi di

procedimento civile e penale dettano norme comuni?

Se la sentenza è notificata in un domicilio che non è quello dell'imputato, la notificazione è nulla e il termine non decorre. Ma come farà il magistrato d'appello, giudicando sulle mute carte, ad avvedersi di un errore di questa specie, se negherete all'imputato il diritto e il mezzo di dimostrarlo?

Non dirò altro, perchè non occorre altro a dimostrare, che la novità proposta non è solamente inopportuna, ma pericolosa, ingiusta e tale, secondo me, che dovrebbe bastare essa sola ad impedire che questo progetto diventi legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. relatore.

Senatore MANFREDI, *relatore*. L'Ufficio centrale intorno a questa modificazione non ha fatto che seguire il progetto ministeriale. Gli è parso, che per un corso di tempo, per vedere se l'appello è stato interposto, i motivi presentati entro il termine, non occorresse un pubblico giudizio, nè fosse prevedibile nell'ordinario dei casi veruna discussione.

La necessità di tenere una seduta e chiamare l'imputato avanti ai giudici di appello, per non far altro, che dichiarare la tardività, cagiona perdita di tempo, spesa inutile, ritardo d'esecuzione delle condanne, ed altri inconvenienti, specialmente nei casi frequenti di detenuti per altre imputazioni od in espiazione per altre condanne in luoghi di pena, ammoniti a domicilio coatto in luoghi lontani. Si debbono fare tradurre nella residenza del tribunale per comparire alla pubblica udienza, per sentire semplicemente ordinare l'esecuzione della sentenza. A questa specie d'imputato appellante piace questa formalità, occasione di un viaggio, di uscire dal carcere o dal luogo di espiazione, sollevarsi alquanto dalla vita del detenuto o recluso, ritardare o sospendere la pena. Ad altri appellanti può all'opposto esser grave e dannoso il comparire, secondo le circostanze.

Il senatore Pascale, come in discussioni precedenti, combattendo questo disegno di modificazioni alla procedura penale, abilmente rafforzò la sua opinione coi casi straordinari, eccezionali: ma questi, insegna la sapienza romana, *praetereunt legislatores*.

Faccio poi osservare, che il progetto di legge ha una provvidenza, la quale dà il modo al condannato appellante di garantirsi da sè stesso contro il pericolo della decadenza. All'art. 404 è proposta una importante e salutare aggiunta: permettesse che i motivi siano enunciati nell'atto stesso della interposizione di appello. Il condannato può egli stesso in quest'atto, nello stesso tempo, enunciarne *pro forma* i motivi, salvo poi far seguire la memoria motivata dell'avvocato ed aggiungere altri motivi.

Non mi pare quindi che si possano avere le apprensioni, che ha il collega Pascale.

Del resto

Senatore AURITI. Domando la parola.

Senatore MANFREDI, *relatore*. . . Per altro ho già detto, che l'Ufficio centrale qui non ha fatto che secondare la proposta ministeriale; ed infatti la parola del senatore Pascale era rivolta al Ministro guardasigilli; dal quale sentiremo giustificazioni migliori della mia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Auriti.

Senatore AURITI. Non credo che l'articolo per sè, in quanto agli effetti pratici, debba avere una grandissima influenza, poichè le dichiarazioni di inammissibilità dell'appello anche in udienza pubblica non occupano molto tempo. Però è sempre un vantaggio, se qualche cosa si possa risolvere in Camera di consiglio, senza venire in pubblico dibattimento.

Ora, poichè nella legge del 1875 non si parla espressamente del ricorso prodotto in termini, ma solamente della presentazione dei motivi e di altre condizioni necessarie per l'ammissibilità del ricorso; e poichè realmente il giudicare se il gravame sia stato prodotto o no in termine, specialmente in materia di giudizi innanzi ai tribunali, può involgere gravi questioni sul tempo in cui incominciò a decorrere l'esercizio della facoltà dell'appello; io credo che nell'art. 357 si potrebbe togliere la parola « dichiarazione d'appello », lasciando soltanto il caso della tardiva « presentazione dei motivi ». Così si direbbe: « Se la presentazione dei motivi non ebbe luogo nei termini stabiliti, il tribunale in Camera di consiglio, sopra istanza del pubblico ministero, ordinerà la esecuzione della sentenza ».

Qui proprio non può esservi questione, perchè presentato l'appello cominciano a decorrere i

termini per i motivi, e se non si presentano i motivi, si mandano le carte in tribunale che, senza pericolo, in Camera di Consiglio, dichiarerà inammissibile l'appello. Io credo che con questo temperamento si dimostri che anche gli articoli non perfettamente buoni con buone intenzioni si possono migliorare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Pascale, non solo trovava che l'articolo 357, quale è proposto nel disegno di legge, dovesse essere respinto; ma mi aggiungeva la benevola esortazione a ritirare il progetto medesimo. Credo che egli abbia voluto unicamente indicare l'art. 357; parleremo a suo tempo degli articoli 404 e 405.

Sono già noti gli intendimenti del Ministero nel proporre al Senato questo progetto di legge.

Se in pratica è possibile, come diceva l'onorevole relatore, che vi possano essere dei casi in cui si dubiti sulla regolarità della notificazione della sentenza, tuttavia nella maggior parte dei casi il legislatore deve riguardare la questione dal punto della recognizione delle date e dei giorni in cui la sentenza fu pronunciata ed in cui la dichiarazione di appello fu emessa e furono dichiarati i motivi.

In pratica si è dunque riconosciuto che vi è un grandissimo lavoro che richiede tutte le formalità del giudizio di merito, salvo poi a restringere la dichiarazione e la pronunzia del giudice superiore alla questione di ricevibilità.

Vi è poi anche il caso speciale degli appellanti i quali sieno detenuti.

In questo caso si deve far luogo alla loro traduzione e quindi ad un incomodo che viene a colpire lo stesso imputato senza che ne abbia un vantaggio.

In ciò le osservazioni dell'onor. Auriti potrebbero fino a un certo punto eliminare anche quei sospetti e dubbi che avevano indotto l'onorevole Pascale a proporre le sue osservazioni su quest'art. 357.

Qui parliamo puramente e semplicemente degli appelli dalle sentenze dei pretori, le quali per la maggior parte hanno luogo in presenza delle parti.

Comunque, quando l'Ufficio centrale abbia a prestare il suo assenso in quella limitazione

che si rivolge alla dichiarazione dei motivi sembra che anche i dubbi del senatore Pascale si trovino perfettamente esclusi.

La legge, come vi è proposta, insiste sulla facilità di ampliare la facoltà che compete a colui che intende di volersi sgravare da una sentenza a dedurre nuovi motivi.

In pratica sappiamo che talvolta i motivi si declinano unicamente per servire allo scopo della legge; era e deve essere dichiarato in espresso modo la facoltà di aggiungerne altri che vengano maggiormente ad appoggiare il gravame proposto. Se l'Ufficio centrale crede consentire alla modificazione suggerita dal senatore Auriti io non avrei difficoltà alcuna ad accettarla. Solo io prego gli onorevoli senatori a voler considerare la diminuzione importantissima di lavoro che verrebbe ai tribunali collegiali qualora sia approvata la modificazione proposta dal senatore Auriti.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore MANFREDI, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale dichiaro di consentire nella proposta del senatore Auriti.

PRESIDENTE. Il senatore Pascale ha altro da aggiungere?

Senatore PASCALE. Per parte mia desidererei che questo articolo non ci fosse, ma su questo argomento non insisto.

PRESIDENTE. Allora, se ho bene inteso, il signor senatore Auriti propone che invece di dire « Se la dichiarazione d'appello o la presentazione dei motivi non ebbero luogo nei termini sopra stabiliti » ecc., si dica: « Se la presentazione dei motivi non ebbe luogo nei termini stabiliti »; il resto identico.

Questa modificazione è accettata sia dal ministro che dall'Ufficio centrale, e, in parte, contenta anche l'onor. senatore Pascale.

Prima di porre ai voti queste sostituzioni, domando all'onor. Auriti se essa debba aver luogo tanto nel primo che nel secondo comma.

Senatore AURITI. La sostituzione da me proposta deve aver luogo soltanto nel primo comma perchè il secondo comma riguarda il tempo nel quale si possono aggiungere i motivi, e di ciò è solo giudice il magistrato.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora pongo ai voti la sostituzione proposta dal senatore Auriti al primo comma dell'articolo 357. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 357 con l'emendamento introdotto nel primo comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 360. — Il procuratore del Re esaminerà gli atti.

Se l'appello interposto dall'uffiziale del pubblico ministero gli sembrerà fondato, richiederà entro quindici giorni dall'interposizione, che l'imputato sia citato a comparire avanti il tribunale: trascorso questo termine, l'appello del pubblico ministero non sarà più ammesso.

I motivi d'appello del pubblico ministero saranno riuniti agli atti, a meno che il procuratore del Re non li abbia esposti nella richiesta di citazione, sotto pena di decadenza.

Eguale istanza di citazione, nel termine anzidetto, farà il procuratore del Re, quando l'appello sia stato interposto dall'imputato, soltanto per la condanna penale, e siansi presentati i motivi di appello a sensi dell'art. 356.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 360. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 392. — Se il tribunale proceda per citazione diretta, ovvero con le forme indicate nella seconda parte dell'art. 46, e riconosca che occorre raccogliere altre prove, sopra domanda del pubblico ministero, della parte civile, del difensore dell'imputato o anche di ufficio, può rimandare la causa ad altra udienza, per procedere agli opportuni atti d'istruzione.

In detto caso il tribunale può accordare all'imputato la libertà provvisoria con o senza cauzione.

Nel resto, per la pubblica discussione si osserveranno le norme stabilite nelle *Disposizioni generali* di questo libro II; e terminato il dibattimento, il tribunale pronunzia sentenza.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor senatore Manfredi, relatore, ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Anche qui, siccome non si tratta, che di una trasposizione di capoverso, se si approva l'art. 392, deve sopprimersi dalle modificazioni l'art. 393. Una proposta esclude l'altra.

V'è errore, come all'art. 344, errore di stampa; invece di *identico* doveva dirsi *soppresso*, anche di fianco alla prima parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Sta bene, anche qui vi è un errore di stampa.

Il signor relatore ha già detto che in questo articolo 392 sono comprese le parti dell'articolo 393, e che per questa ragione l'art. 393 va soppresso.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 392.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

All'art. 399, articolo non modificato dall'Ufficio centrale, il senatore Auriti ha proposto un emendamento: egli propone che alle parole « eccetto che si tratti di delitti » si sostituiscano le altre « eccetto che si tratti di reati ».

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Riliro l'emendamento, ma debbo spiegare le ragioni per le quali lo ritiro.

Qui si tratta di appello da sentenze di tribunali; sorgeva la questione se il detto appello era concesso quando si trattasse di contravvenzioni, poichè l'articolo attuale non parla che di delitti.

Ci sono state delle sentenze che hanno detto, quando si tratta di contravvenzioni non vi è dritto all'appello, ed io per rimuovere queste difficoltà alla parola *delitti* avevo sostituita la parola *reati*, che comprende anche le contravvenzioni.

Nel frattempo la questione si è chiarita; la giurisprudenza si è posta sulla buona via; poichè vi è un art. 29 della legge di coordinamento, il quale dice che tutte le disposizioni della procedura penale che riguardano i delitti di competenza dei tribunali, si applicano alle contravvenzioni di competenza dei tribunali. Dunque se si tratta di contravvenzioni di competenza dei pretori, siccome queste cominciando

dai pretori non possono che salire al tribunale, la decisione in tribunale, anche in unico grado, non deve dar luogo ad appello.

Ma quando si tratta di contravvenzioni di competenza del tribunale, che sono i casi eccezionali, si applica la stessa disposizione relativa ai delitti di competenza dei tribunali, giusta il citato articolo 29, e quindi la facoltà dell'appello.

Quindi io ritiro il mio emendamento, non perchè rinunci al concetto a cui era ispirata quella modificazione, ma perchè adesso non ce n'è più bisogno.

PRESIDENTE. L'onor. Auriti ha ritirato l'emendamento che proponeva all'art. 399.

Passeremo quindi all'articolo successivo che è il 404. Lo leggo:

Art. 404. — Nel termine di dieci giorni successivi all'atto d'interposizione d'appello, il ricorso contenente i motivi dell'appello sarà rimesso dall'imputato o dalla parte civile alla cancelleria dove il detto atto è stato ricevuto. Il ricorso dovrà essere sottoscritto da un procuratore esercente presso il tribunale o da un avvocato ammesso all'esercizio.

I motivi possono essere anche enunciati nella stessa interposizione di appello.

Se il procuratore del Re è appellante, trasmetterà direttamente al procuratore generale una informativa contenente i motivi dell'appello.

Lo pongo ai voti.

(Approvato).

Art. 405. Se la dichiarazione di appello o la presentazione dei motivi non ebbero luogo nei termini prescritti negli articoli 401 e 404, la Corte, in Camera di consiglio, sopra istanza del pubblico ministero, ordinerà l'esecuzione della sentenza, salvo il disposto dell'art. 414.

Se la dichiarazione di appello e la presentazione dei motivi hanno avuto luogo nei termini stabiliti, si potranno aggiungere nuovi motivi, ma dovranno essere depositati nella cancelleria della Corte almeno tre giorni prima di quello della discussione dell'appello.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Occorre anche in questo articolo fare la modificazione su cui siamo d'accordo col senatore Pascale, cioè omettere le parole: « se la dichiarazione d'appello ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale, come il Senato ha udito, d'accordo col Guardasigilli, propone la soppressione delle parole: « se la dichiarazione d'appello ».

La pongo ai voti.

(Approvato).

Pongo ai voti l'articolo così emendato.

(Approvato).

Art. 407. — Il pubblico ministero esaminerà gli atti. Se l'appello interposto dal procuratore gli sembrerà fondato, richiederà entro trenta giorni dall'interposizione la citazione dell'imputato avanti la Corte. Trascorso questo termine l'appello del pubblico ministero non sarà più ammesso.

I motivi d'appello saranno uniti agli atti, a meno che il procuratore generale li abbia esposti nella richiesta di citazione, sotto pena di decadenza.

Eguale istanza di citazione, nel termine suddetto, farà il procuratore generale quando l'appello sia stato interposto dall'imputato soltanto per la condanna penale, e siansi presentati i motivi di appello a sensi dell'art. 404, prima e seconda parte.

(Approvato).

Sul seguente art. 434, al quale il senatore Miraglia *junior* aveva proposto un emendamento, è intervenuto un accordo fra lui e l'Ufficio centrale circa una nuova redazione dell'articolo.

Prego l'onorevole relatore di dar lettura di questa nuova redazione.

Senatore MANFREDI, *relatore*. L'onorevole Miraglia e l'Ufficio centrale si sono intesi di redigere l'art. 434 nel seguente modo:

« Se la sezione d'accusa riconosce che il fatto oggetto dell'imputazione non è avvenuto, o non è provato, e non costituisce reato, ovvero che l'imputato non ha commesso il reato, o non vi ha preso parte, o che contro di lui non sussistono, o sono insufficienti gl'indizi di reità, o che l'azione penale è prescritta.... » Il seguito come nel testo vigente.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1891

Questa modificazione è coerente a quella già votata dell'art. 250.

PRESIDENTE. Il signor ministro l'accetta?

FERRARIS, *ministro di grazia, giustizia*. Sì, accetto.

PRESIDENTE. Dunque l'Ufficio centrale d'accordo con il signor ministro e aderente il senatore Miraglia propone che alla prima parte dell'articolo 434 si sostituisca la seguente:

« Se la sezione d'accusa riconosce che il fatto obbietto dell'imputazione non è avvenuto, o non è provato, o non costituisce reato, ovvero che l'imputato non ha commesso reato, o non vi ha preso parte, o che contro di lui non sussistono o sono insufficienti gl'indizi di reità, o che l'azione penale è prescritta, o in altro modo estinta ». Il seguito come nel testo vigente.

Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti il complesso dell'articolo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora verrebbe l'art. 604, ma l'onor. senatore Miraglia propone che al testo vigente dell'articolo 445 si faccia un emendamento.

Leggo il testo vigente:

Art. 445. — L'imputato, riguardo al quale la sezione di accusa avrà dichiarato che non vi è luogo a rimandarlo avanti la Corte, non potrà più essere tradotto in giudizio pel medesimo fatto, a meno che non sopravvengano nuove prove a suo carico.

Sono considerate nuove prove le dichiarazioni di testimoni, i documenti e verbali che non hanno potuto essere sottoposti all'esame della sezione di accusa, e sono atti sia ad avvalorare le prove che la stessa sezione avesse trovate insufficienti, sia a somministrare nuovi mezzi utili alla scoperta della verità.

Il signor senatore Miraglia propone si dica:

Art. 445. — L'imputato riguardo al quale la sezione d'accusa avrà dichiarato *non farsi luogo a procedimento per mancanza di tracce di reato, per mancanza o insufficienza d'indizi, ed anche quando gli indizi raccolti avessero escluso*

che egli abbia commesso il reato, o vi abbia preso parte, non potrà più esser tradotto, ecc. (il resto identico).

PRESIDENTE. Chiedo se questo emendamento è appoggiato.

Essendo appoggiato, ha facoltà di parlare il senatore Miraglia *junior*.

Senatore MIRAGLIA *junior*. Anche a riguardo di questo articolo si è concordato coll'Ufficio centrale una nuova formula di cui darà lettura il signor relatore.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore MANTREDI, *relatore*. Ecco la dizione in cui si è concordato:

« L'imputato, riguardo al quale la sezione di accusa avrà dichiarato che non vi è luogo a rimandarlo avanti la Corte per mancanza o insufficienza di prove, non potrà, ecc. » come nel progetto.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito l'Ufficio centrale propone che si aggiungano nel primo comma dell'art. 445 le parole « per mancanza o insufficienza di prove ».

Aderisce l'onor. ministro a quest'aggiunta?

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Aderisco.

PRESIDENTE. Allora, avendo il senatore Miraglia ritirato il suo emendamento associandosi alla proposta dell'Ufficio centrale pongo ai voti l'aggiunta proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo 445 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Veniamo ora all'art. 604 che rileggo.

Art. 604. — Allorchè con ordinanza o sentenza divenuta irrevocabile l'imputato sarà stato assolto, o si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento, o perchè il fatto non costituisce reato, o perchè consta non essere avvenuto il fatto che formò l'oggetto dell'imputazione, o è provato che l'imputato non l'ha commesso o non vi ha avuto parte, o manca od è escluso ogni indizio di reità di lui, l'imputato potrà domandare che si abbia per cancellata dai registri penali la imputazione iscritta a suo carico.

La Camera di consiglio, la sezione d'accusa, il tribunale o la Corte d'appello, da cui fu pronunciata l'ordinanza o la sentenza, esaminati gli atti e sentito il pubblico ministero, pronunzierà sulla domanda; ed ove creda dover essere accolta, ordinerà che nei certificati penali al nome dell'imputato venga omessa quella imputazione.

Se l'ordinanza fu pronunciata dal giudice istruttore, provvederà sulla domanda la Camera di consiglio.

Se la sentenza sarà stata proferita dalla Corte d'assise, provvederà sulla domanda la sezione d'accusa.

Il detto provvedimento della Camera di consiglio o del tribunale non andrà soggetto ad opposizione od appello, e sarà annotato in margine dei registri penali.

PRESIDENTE. A questo articolo 604 il senatore Miraglia propone il seguente emendamento:

Art. 604. Allorchè con ordinanza o sentenza divenuta irrevocabile l'imputato sarà stato assoluto, o si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento:

perchè il fatto non costituisce reato o per mancanza di tracce di reato;

perchè è stato escluso, o che abbia commesso il reato o vi abbia preso parte;

perchè contro di lui non sono stati raccolti indizi di reità;

l'imputato potrà domandare, ecc., ecc. (il resto identico).

Chiedo se l'emendamento del senatore Miraglia è appoggiato.

Essendo appoggiato gli do facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

Senatore MIRAGLIA *iunior*. Anche su questo emendamento si è concordata un'altra formula ma relativamente soltanto al 1° capoverso: *perchè il fatto non costituisce reato o per mancanza di tracce di reato*.

Su questa formula io aderisco perfettamente alla proposta dell'Ufficio centrale.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Il mutamento consiste in questo: al 1° comma dell'art. 604 sostituire il seguente: *perchè il fatto non è avvenuto o non è provato o non costituisce reato*.

Nel resto accettiamo l'emendamento del senatore Miraglia, nei suoi precisi termini.

PRESIDENTE. Dunque, se ho bene inteso mi pare che l'Ufficio centrale proponga un sotto-emendamento all'emendamento del senatore Miraglia per ciò che riguarda il 1° comma dell'art. 604, e che ne accetti il resto.

Il signor ministro accetta?

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Pongo ai voti il sotto-emendamento dell'Ufficio centrale.

Chi approva che si dica « perchè il fatto non è avvenuto o non è provato o non costituisce reato » si alzi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti la parte restante dell'emendamento Miraglia che già ho letto.

Chi approva si alzi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'intero comma dell'art. 604 così emendato.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il signor senatore Auriti propone che all'art. 651 siano fatti alcuni emendamenti.

Il testo vigente dell'art. 651 è questo:

Art. 651. — Il pubblico ministero e la parte civile potranno nello stesso termine, a contare dal giorno della pronunciazione della sentenza, dichiarare nel modo sopra prescritto che chiedono la cassazione.

E le modificazioni che ci propone sono le seguenti: « ... Il pubblico ministero del giudizio è la parte, ecc. ».

Quindi questa aggiunta: « ... Entro lo stesso termine, con l'aumento per la distanza chilometrica giusta l'art. 355, potranno produrre domanda per cassazione contro le sentenze dei pretori il pubblico ministero presso il tribunale, e contro le sentenze dei tribunali il pubblico ministero presso la Corte di appello, nei limiti delle rispettive giurisdizioni ».

PRESIDENTE. Chiedo se questi emendamenti sono appoggiati.

Essendo appoggiati ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Auriti.

Senatore AURITI. Fra gli appelli ci è l'appello del rappresentante locale del pubblico ministero, e ci è l'appello del rappresentante del grado superiore; procuratore del Re per le sentenze dei pretori e procuratore generale per le sentenze dei tribunali.

Nell'art. 651, dopo che in altri articoli si sono designate le materie per le quali il pubblico ministero può far ricorso (e queste restano immutate), si tratta del modo come il pubblico ministero possa produrre ricorso e si dice: « il pubblico ministero e la parte civile, ecc. » di qui la disputa quale fosse questo pubblico ministero se solamente quello del giudizio, o anche l'altro del grado superiore.

E la lettera della legge era ed è che fosse quello solamente locale, perchè la facoltà accordata per l'appello al rappresentante del grado superiore non è ripetuta pel ricorso. Ne vengono de' gravi inconvenienti, e specialmente per le preture, appunto perchè ivi è imperfetta la rappresentanza del pubblico ministero.

Quindi io non ho fatto altro che con un periodo aggiunto estendere quello che è per gli appelli anche ai ricorsi in cassazione dicendo in principio: « Il pubblico ministero del giudizio e la parte », ecc.

E questa è la regola, ma soggiungo: « Entro lo stesso termine e con l'aumento per la distanza chilometrica giusta l'art. 355 (e qui mi sono occupato anche della distanza) potranno produrre domanda per cassazione contro le sentenze dei pretori, il pubblico ministero presso il tribunale, e contro le sentenze dei tribunali il pubblico ministero presso la Corte di appello, nei limiti delle rispettive giurisdizioni ».

Questa mia aggiunta (già annunciata in occasione di altro articolo) non ha bisogno d'altre spiegazioni. La credo una garanzia liberale e che la si debba accettare.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ed il signor ministro accettano queste modificazioni ed aggiunte all'art. 651 proposte dal senatore Auriti?

Senatore MANFREDI, *relatore*. L'Ufficio centrale le accetta.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Le accetto.

PRESIDENTE. Dunque l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro accettano l'emendamento e l'aggiunta proposta dal senatore Auriti.

Le rileggo:

Art. 651. — Il pubblico ministero del giudizio e la parte civile potranno nello stesso termine, a contare dal giorno della pronunciazione della sentenza, dichiarare nel modo sopra prescritto che chiedono la cassazione.

... Entro lo stesso termine, con l'aumento per la distanza chilometrica giusta l'art. 355, potranno produrre domanda per cassazione contro le sentenze dei pretori il pubblico ministero presso il tribunale, e contro le sentenze dei tribunali il pubblico ministero presso la Corte di appello, nei limiti delle rispettive giurisdizioni.

Pongo ai voti questi emendamenti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 651 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora bisognerebbe votare il preambolo dell'art. 1° cioè quello nel quale si riassume l'indicazione degli articoli vigenti che sono mutati, ma prima di venire a questa votazione bisognerebbe che il signor relatore e l'Ufficio centrale avessero la compiacenza di vedere quali variazioni debbano introdursi in quella enumerazione in seguito alle soppressioni od aggiunte introdotte nel progetto che stiamo discutendo ed anche tenendo conto della soppressione dei due articoli 344 e 363.

Rimane adunque inteso che domani il signor relatore dell'Ufficio centrale riferirà sulle citazioni da iscriversi nell'art. 1.

Passiamo ora all'art. 2.

Art. 2.

È derogato alle altre disposizioni del Codice di procedura penale in quanto siano contrarie alla presente legge.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Subito che la presente legge sarà entrata in vigore il ministero pubblico promuoverà il ri-

lascio degl'imputati detenuti, i quali, a termini della legge medesima, non vanno soggetti a mandato di cattura.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora viene un altro articolo aggiuntivo del signor senatore Deodati che è del tenore seguente :

Articolo aggiunto.

Art. 4.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico il Codice di procedura penale del 26 novembre 1865 con le disposizioni della presente legge e quelle sancite dal decreto reale 1° dicembre 1889, n. 6339 (serie 3^a), e delle altre leggi che hanno portato modificazioni al detto Codice.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro guardasigilli.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Sembra una cosa affatto naturale e semplicissima, ma pure la proposta dell'articolo aggiuntivo di cui si tratta, presenta molte difficoltà di esecuzione.

Basterebbe l'enunciare la menzione che è fatta in quest'articolo della legge 1° dicembre 1889, la quale è di coordinamento, ma venne precisamente ad indicare quali fossero le lacune di cui si dovesse e fosse importante il supplire, come si è cercato di supplire, in parte col presente disegno di legge.

Io ho qui fra le mani una raccolta che è privata, ma che tuttavia raggiunge lo scopo che vorrebbe l'articolo aggiunto, si facesse con carattere obbligatorio.

Se il Senato lo credesse non avrei difficoltà di adottarlo, ma la credo cosa prematura massime avuto riguardo ad un proposto ordine del giorno che verrà in discussione. Abbiamo poi un esempio delle difficoltà che s'incontrano nelle disposizioni di coordinamento nella legge di reclutamento che è già al quarto testo unico e si tratta ora di farne un quinto.

Non mi sembra poi che per coordinare tutte queste disposizioni di legge occorra una facoltà straordinaria al potere esecutivo, inquantochè o questa facoltà viene esercitata anche in casi dubbi, ed allora sorge una questione di competenza, o viene puramente eseguita nella sua materialità, e non presenta vantaggi maggiori di una raccolta privata, con la differenza che se la raccolta privata contiene qualche errore, non vincola in alcun modo l'autorità giudiziaria, quando invece si riscontrasse in un testo unico approvato con regio decreto aumentano le difficoltà e le perturbazioni.

Mi duole non sia presente il senatore Deodati, poichè per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre al Senato, dovrei pregarlo di ritirare la sua proposta ed il suo articolo aggiuntivo.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Il collega Deodati, costretto a partire, mi incaricò di dichiarare, che, quando il guardasigilli avesse avuto difficoltà ad accettare il suo articolo aggiuntivo, egli per mio mezzo lo ritirava.

PRESIDENTE. Sta bene, l'articolo aggiunto del senatore Deodati è ritirato.

Viene ora la discussione sul seguente ordine del giorno: « Il Senato fa invito al Governo del Re di presentare sollecitamente le ulteriori riforme al Codice di procedura penale volute dalla progredita civiltà dei tempi.

« Senatore TOLOMEI GIAMPAOLO ».

Il Senatore Tolomei ha facoltà di parlare.

Senatore TOLOMEI GIAMPAOLO. Onorevoli signori senatori! Dalla relazione del signor Guardasigilli e dalla relazione dell'Ufficio centrale, avrete rilevato che con le modificazioni testè discusse, non si intese punto di aver fatto tutto quello che i bisogni attuali domandano, relativamente alle disposizioni del Codice di procedura penale.

Raffrontando le disposizioni delle leggi anteriori che hanno modificato il Codice di procedura penale, e le ultime modificazioni testè proposte, colle disposizioni che tuttavia sussistono, è facile notare che i voti della scienza e gli ammaestramenti dell'esperienza espressi altresì nel recente congresso giuridico di Firenze non

sono peranco soddisfatti. Basta una rapida recensione del Codice di procedura penale vigente, per accorgersi quanti altri studi e quante altre modificazioni non debbano essere fatte per raggiungere l'effettuazione di quel principio che oggi la civiltà moderna comanda che si effettuino, cioè la pronta, imparziale, accurata amministrazione della giustizia.

Basta, dico, prendere in mano il Codice e fino dal principio ci troviamo con disposizioni che reclamano provvedimenti. E di vero, all'articolo 1 è detto che ogni reato produce necessariamente un'azione penale. E così dev'essere, perciocchè chi ha commesso il reato deve subire la sua pena; e perciò si deve agire contro di lui acciocchè la subisca, e così ogni reato produce un'azione penale. Ma vi sono dei reati che producono anche un'azione civile, quale è quella del risarcimento. Ebbene, sorge qui la questione. Dovremo esercitare l'azione civile contemporaneamente colla penale, e dinanzi allo stesso giudice e colle medesime forme?

Sì: dice il nostro Codice. Ma la scienza oggidì vi domanda a quale fonte giuridica dovremo ricorrere per accertare l'esistenza e la estensione dell'azione civile? E dobbiamo rispondere: al Codice civile, il quale ha per suo proprio ufficio di determinare l'azione civile nella sua origine, nella sua qualità e nella sua estensione.

E per ciò che spetta all'esercizio di essa, è il Codice di procedura civile che ha la missione di stabilirne le norme. Di modo che vuole la ragione civile che l'azione civile al proprio suo Codice di procedura sia subordinata; e la si eserciti dinanzi al competente ed appropriato suo giudice.

In quella vece congiunta dal vigente Codice di procedura penale l'azione civile colla penale, vedete sorgere a fianco del pubblico ministero, che esercita l'azione penale, la parte civile, che non solo esercita l'azione sua presso lo stesso giudice penale, ma si vale dello stesso procedimento penale fino a che esaurita sia ed estinta l'azione penale.

Vedete, o signori, che ciò deve intralciare l'esercizio dell'azione penale e difficaltarlo e merita quindi che si provveda e si veda se codesto sistema non meriti una qualche modificazione.

Poi anche sull'esercizio dell'azione penale vi è qualche cosa da risolvere.

Presso di noi il pubblico ministero è colui che ha da esercitare l'azione penale. E va bene, perchè necessario è che quest'azione penale sia sempre e certamente esercitata.

Ma, si domanda, se non vi possono essere casi, nei quali ammettersi quell'azione che oggi la dottrina chiama *civica* o *popolare*; e se ammetterla sempre come sussidiaria, o non potere ammetterla anche in principalità?

Ed eccovi, o signori, le questioni che possono sorgere, e che meritano d'essere considerate. Imperocchè vi è tutto l'interesse della società e dei privati che la verità sollecitamente si discopra e la giustizia si faccia.

Poi, durante l'istruzione del processo penale avremo da ammettere, sì o no, a favore dell'imputato un difensore? Signori, nella discussione generale avete udito che concordi vi adducevano codesto argomento come importantissimo, coloro medesimi che si opponevano al metodo delle parziali riforme accolto oggi dal Guardasigilli. La scienza e la pratica vogliono che lo si ammetta, ed è perciò argomento di sollecita modificazione.

Mi arresto per non tediare ulteriormente il Senato; ma potrei mano mano citare altri punti e molti. Potrei citare la Camera di consiglio, che si vorrebbe tolta via, citare il sistema delle perizie, che si vorrebbe mutato; citarvi la questione del giudice singolo nella Corte di assise, e soprattutto rammentare il ripetuto lamento della mancanza di disposizioni sul modo di risarcire le vittime degli errori giudiziari.

Ma lascio andare, chè *intelligenti pauca* e il sapientissimo giureconsulto che tiene la suprema amministrazione della giustizia, non ha mestieri ch'io gli metta innanzi gli argomenti del vigente nostro Codice di procedura penale che devono essere riveduti e modificati.

Non arrestiamoci: non diamo fondamento al sospetto che la legge delle modificazioni oggi votata sia catenaccio che chiuda la porta alle ulteriori.

Il Governo del Re prenda coraggio, e segua quelle grandi tradizioni giuridiche dell'Italia nostra, che sempre invociamo, e delle quali andiamo superbi, ma che pur troppo non sempre seguiamo.

Credo pertanto di far cosa che non dispiacerà a sua eccellenza il signor ministro della giustizia se gli dico: giacchè voi stesso comprendete che abbiamo bisogno di ulteriori riforme, v'invitiamo all'opera un po' sollecitamente: e presentateci le ulteriori disposizioni, che soddisfacciano i bisogni della giustizia: perocchè tutte devono tendere alla scoperta più rapida che si possa della verità: e voi sapete che nell'ordine giuridico la verità è giustizia. (*Bravo, benissimo*).

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Le esortazioni indirizzate a chi ha l'onore di parlarvi sono di tale ampiezza, che in verità mi dovrei arrestare fino dal primo momento, augurandomi che vi fosse un uomo abbastanza sicuro per seguire l'onorevole preopinante in tutte le sue considerazioni, onde dotare il paese di una legge di procedura, la quale soddisfaccesse interamente alle sue idee.

Ma io mi debbo preoccupare, e come parte del Governo del Re e come ministro della giustizia, delle difficoltà che si oppongono ad accettare tale quale fu proposto dall'onor. Tolomei il suo ordine del giorno. Infatti egli in primo luogo vorrebbe che queste riforme, di esse parlerò poi, fossero presentate sollecitamente.

Ora la sollecitudine in questa materia non è conciliabile colla gravità di questi studi e sopra tutto col ricorso che si deve fare all'esperienza e alla pratica.

La parte quindi che principalmente verrebbe ad effigiare le sue premure potrebbe trovare una difficoltà oppure una minore sincerità qualora io l'accettassi.

Ma vi ha un'altra parte su cui io mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole preopinante. Ed è dove egli qualifica le ulteriori riforme al Codice di procedura penale.

Quali sarebbero le conseguenze, qualora il Senato col suo voto autorevole accettasse questa proposta?

Sarebbe di debilitare, di togliere qualunque sorta di efficacia a un Codice, il quale è dichiarato, riconosciuto come richiedente delle riforme assolutamente necessarie.

Ma forse che io nelle parole che ho avuto l'onore di esporre nella relazione, e l'Ufficio centrale in quelle con cui ha creduto di proporvi l'approvazione della legge, ci ricusiamo di fare degli studi? Io credo che sarebbe eccedere le intenzioni mie e le intenzioni dell'Ufficio centrale il rispondere affermativamente.

Ma d'altra parte mi arrestano anche le considerazioni gravissime esposte da alcuni nostri colleghi autorevoli, i quali hanno creduto che le riforme andassero studiate e ripigliate col coordinamento di tutto il sistema nostro di procedura penale.

Quindi io, mentre non posso che applaudire alle nobili intenzioni del senatore preopinante, lo pregherei di vedere se non gli fosse possibile di accettare questa modificazione che io mi permetterei di proporre al suo ordine del giorno.

« Il Senato fa voti a che il Governo del Re studii colla maggior sollecitudine e si ponga in grado di presentare progetti per ulteriori riforme della procedura penale nelle parti che richiedono provvedimenti di utilità e necessità fatti manifesti dall'esperienza e dalla pratica ».

In questo modo si indicherebbe la necessità e la opportunità di studio, ma non si porrebbe in certo modo un termine alla sollecitudine. Si farebbe voto dal Senato a che il Governo studiasse, con la dovuta sollecitudine, non ulteriori riforme, ma tutti quei provvedimenti che si richiederebbero in tutta la procedura penale e fatti evidenti dall'esperienza e dalla pratica.

Spero che l'onorevole senatore Tolomei voglia credere che queste sue dichiarazioni modificate come ho proposto rispondono al suo concetto, e, mi permetta l'espressione, giacchè io ho l'onore di spaziare in quegli ideali scientifici, a cui egli avvezza e conduce la gioventù, siano più pratiche pei risultamenti che egli stesso si propone.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io pregherei l'onorevole senatore Tolomei di ritirare il suo ordine del giorno per ragioni molto semplici. L'onorevole ministro vuole così a tamburro battente che il Senato condanni la possibilità della riforma organica del Codice di procedura. Con l'ordine del giorno, che dice di aver modificato, vuol far deliberare dal Senato due cose: affermare

la prevalenza del sistema di leggi su leggi, e ricevere l'invito a ritoccare altri punti della procedura. All'invito *sollecito* proposto dal Tolomei sostituisce nei tempi che corrono, tempi del vapore, dell'elettricità, l'invito di fare studi che già esistono tra noi e che in altri paesi si sono tradotti in leggi. Il bisogno di reprimere i reati con maggior sollecitudine non è un problema nuovo. Il sistema giudiziario moderno è fondato sulla unione del processo inquisitorio col processo accusatorio; nella patria di Mario Pagano, di Beccaria e di Niccolini non si può dire che gli studi manchino. Ora invece di dare il piacere all'onorevole ministro guardasigilli di poter dire altrove che il Senato disconobbe la necessità del Codice, e invece di dichiarare impotente il potere legislativo ad adottarlo, preferisco che rimanga negli *Atti parlamentari* questo buon esempio. L'on. Tolomei, entrato in quest'aula da poco, recava la coscienza che molto si poteva fare. Per buona pratica legislativa ha eseguito il mandato conferitogli dal suo ufficio, e ha accettato la legge voluta dall'Ufficio Centrale. Ma all'ultimo istante in lui si è riscosso l'animo dello studioso, che ha chiesto le riforme urgenti, che io reclamai. Il monito ha il suo grande valore. Più non dico!

Senatore TOLOMEI GIAMPAOLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TOLOMEI GIAMPAOLO. Ringrazio l'onorevole ministro delle benevoli espressioni che fece verso la mia persona; e dopo udite le ragioni che egli addusse a modificare a suo modo il mio ordine del giorno, io gli dichiaro che, fidandomi intieramente alla promessa sua che quelle modificazioni che sono da farsi verranno fatte, io ritiro il mio ordine del giorno. (*Bene*).

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Naturalmente col ritiro dell'ordine del giorno del senatore Tolomei, anche il mio s'intende ritirato.

PRESIDENTE. Domani, in principio di seduta, prego l'Ufficio centrale di voler riferire sulla coordinazione, se occorre, e specialmente sulla enumerazione del preambolo del primo articolo.

Domani alle 2 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello (*seguito*).

Nuova concessione ai comuni di valersi delle disposizioni dell'art. 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli.

Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 gennaio e il 10 febbraio 1889 per una nuova proroga quinquennale dei tribunali della Riforma.

Avverto i signori senatori che entro la seduta di domani si dovrà votare a scrutinio segreto.

Si voterà certo questo disegno di legge che sarà finito e il secondo che probabilmente sarà discusso entro la seduta.

La seduta è sciolta (ore 5 e 20 pom.).